



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**Capitaneria di Porto
PESCARA**

ORDINANZA N. 43 /2012

DISCIPLINA DELLA PESCA DEI MOLLUSCHI BIVALVI

Il sottoscritto, Capitano di Vascello (CP) Luciano POZZOLANO, Capo del Compartimento Marittimo di Pescara:

- VISTA** il D. Lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 "Misure per il riassetto della Normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.963 concernente la disciplina della pesca marittima" e ss.mm. e ii.;
- VISTO** il D.M. 12 gennaio 1995 n. 44 "Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi";
- VISTO** il D.M. 1 dicembre 1998, n.515, "Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi" e ss.mm. e ii.;
- VISTO** il D.M. 22 dicembre 2000 "Modificazioni al Decreto Ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi";
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n.153 "attuazione della legge 7 marzo 2003, n.38 in materia di pesca marittima";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 28 novembre 2005, recante la "Disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nei Compartimenti Marittimi di Pescara ed Ortona", in vigore dal 1° dicembre 2005;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 04 marzo 2008, recante "Rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Pescara al <<Co.Ge.Vo. Abruzzo>>";
- VISTA** la nota s.n. in data 5 dicembre 2008, pervenuta in pari data alla Capitaneria di Porto di Pescara, con cui l'Istituto Scientifico Zooprofilattico "G.Caporale" ha trasmesso copia della attuale mappatura delle acque regionali, deliberata con l.r. 55/1994 della Regione Abruzzo, finalizzata al riconoscimento delle zone di produzione di tipo A, B e C ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di commercializzazione dei molluschi bivalvi;
- VISTE** la propria Ordinanza nn. 31/2012 in data 25 maggio 2012 disciplinante l'attività di pesca dei molluschi bivalvi nelle acque del Compartimento Marittimo di Pescara;
- VISTE** l'istanza del Co.ge.vo. Abruzzo (corredate dall'estratto del verbale di delibera del Consiglio di Amministrazione del Co.ge.vo. Abruzzo tenutosi il giorno 26 giugno 2012) pervenuta alla Capitaneria di porto di Pescara in data 03 luglio 2012, con la quale detto Consorzio richiede l'emanazione di un'apposita ordinanza di polizia marittima, allo scopo di disciplinare la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Pescara con particolare riferimento alla modifica delle aree di pesca;
- VISTO** il parere positivo espresso dall'I.Z.S. Caporale con nota prot. 24137 in data 10/07/2012

- VISTI** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 21 ottobre 2009 che istituisce l'area marina protetta denominata "Torre del Cerrano" e il D.M. 28 luglio 2009 n.218 che adotta il "Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone di tutela all'interno dell'area marina protetta "Torre del Cerrano" ai sensi dell'art. 19, comma 5 della legge n. 394 del 1991";
- RITENUTO** opportuno e necessario emanare disposizioni per la regolamentazione dell'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi, nell'ambito del Compartimento marittimo di Pescara
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di attuazione al Codice della navigazione e l'art 97 del D.P.R. n. 1639/1968 - Regolamento di esecuzione della Legge n. 963/1965;

ORDINA

Articolo 1

Nelle acque del Compartimento Marittimo di Pescara è **consentita l'attività di pesca** dei molluschi bivalvi, nei giorni di **Lunedì, Mercoledì e Giovedì**, dalle ore **06.30** alle ore **09.30**, salvo quanto disposto dall'art. 9 della presente Ordinanza.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 22 dicembre 2000, le unità adibite alla pesca delle vongole nel Compartimento Marittimo di Pescara osservano il fermo obbligatorio dell'attività, nei giorni di sabato, domenica e festivi ed in un ulteriore giornata che, a meno di diversa comunicazione da parte del presidente pro tempore del Co.Ge.Vo. entro la serata del giorno precedente, è individuato nel martedì.

Nei giorni in cui è consentita la pesca delle vongole, **le unità**, previa effettuazione di specifica comunicazione a mezzo apparato VHF di bordo, **potranno uscire dal porto non prima delle ore 06.00**.

Articolo 2

Al fine di consentire un ordinato svolgimento dell'attività di sbarco in ambito portuale e permettere i necessari controlli riguardanti il quantitativo pescato, le caratteristiche del sistema di pesca ed il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie a garanzia della salute pubblica, il prodotto proveniente dall'attività di pesca dovrà essere **sbarcato** esclusivamente **dalle ore 07.30 alle ore 11.00** nei punti di sbarco di seguito elencati:

Porto di Pescara: Banchina Commerciale Molo Sud;
Porto di Giulianova: Tratto di banchina "Marinai d'Italia" (ex Banchina di Riva);
Porto di Roseto: Banchina di Levante.

Articolo 3

Il quantitativo massimo giornaliero di vongole pescato, detenuto, trasportato, sbarcato e/o commercializzato dai Comandanti, dai Proprietari e/o dagli Armatori di ciascuna delle unità autorizzate a detta attività, è stabilito in **kg. 551,25** confezionati in un numero massimo di **49 (quarantanove) sacchi**, salvo quanto disposto all'articolo 12.

Articolo 4

I sacchi da utilizzare dovranno essere di dimensioni standard tali che, quando pieni, non superino il peso massimo di **11,250 kg** cadauno.



Articolo 5

Sull'intero quantitativo di prodotto pescato, detenuto, trasportato, sbarcato e/o commercializzato non è ammessa alcuna tolleranza.

Articolo 6

Nei giorni previsti, di cui all'articolo 1, è consentita un'unica uscita in mare in attività di pesca, con conseguente unico sbarco del prodotto esclusivamente nei punti indicati con il precedente articolo 2.

Articolo 7

Ai fini della salvaguardia della salute pubblica, nelle fasi di raccolta, confezionamento, trasporto, deposito e commercializzazione del prodotto devono essere rispettate tutte le norme in materia igienico-sanitaria.

Allo stesso modo anche lo sbarco ed il trasporto dei molluschi destinati ai centri di spedizione dovrà avvenire nel rispetto della normativa sanitaria vigente attraverso vettori autorizzati a compiere tale attività.

Articolo 8

E' fatto assoluto divieto di destinare i molluschi bivalvi raccolti e sbarcati nei punti autorizzati, a scopi diversi da quelli stabiliti dalle normative in vigore (trasporto diretto verso un centro di spedizione, di depurazione o ad una zona di stabulazione).

I molluschi bivalvi sbarcati devono essere muniti, fino al trasporto presso il centro di spedizione, di un documento di registrazione, firmato dal Comandante dell'unità autorizzata, che ne attesti la zona di provenienza.

Durante le operazioni di raccolta, confezionamento e sbarco si dovrà evitare il deterioramento o la contaminazione dei molluschi attraverso l'utilizzo di attrezzature non idonee, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.

I veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico di cui sopra, dovranno essere autorizzati allo scopo e possedere i requisiti previsti (costruiti ed attrezzati in modo che durante il trasporto possano essere rispettate le temperature e le condizioni igieniche stabilite dalle norme in vigore).

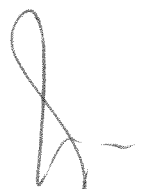
Articolo 9

A seguito di richiesta scritta del Co.Ge.Vo. Abruzzo, il Capo del Compartimento Marittimo, con proprio "Nulla Osta" potrà consentire:

a) Il recupero della giornata di pesca non effettuata in caso di mancata uscita in mare di tutte le "vongolare" operanti nel Compartimento Marittimo di Pescara a causa delle condizioni meteorologiche avverse, ovvero a causa di particolari situazioni di mercato ovvero nel caso in cui nella settimana ricada una festività. La giornata di recupero potrà effettuarsi esclusivamente all'interno della settimana in corso nei giorni di martedì e venerdì.

b) Lo svolgimento di una quarta giornata di pesca il venerdì che dovrà essere effettuata con le stesse modalità previste per i giorni di lunedì e mercoledì ma con un quantitativo massimo pescabile di **40 (quaranta) sacchi**.

Le richieste di cui alla lettera b) del precedente comma dovranno essere avanzata tempestivamente all'Autorità Marittima e comunque entro le ore 10.00 del giorno antecedente a quello indicata per lo svolgimento dell'attività di pesca.



La richiesta di cui alla lettera a) dovrà essere avanzata tempestivamente all'Autorità Marittima entro le ore 08.00 della medesima giornata di inattività.

Ad esclusione delle settimane nelle quali verrà richiesta l'effettuazione della quarta giornata di pesca settimanale, di cui alla lettera b), non potranno essere svolte più di 3 (tre) giornate di pesca settimanali.

Articolo 10

L'attività di pesca dei molluschi bivalvi è consentita esclusivamente nel tratto di mare compreso tra il traverso del porto di Giulianova ed il confine con Francavilla al Mare (CH) e, precisamente, nelle sole aree individuate come da planimetria redatta dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" i cui vertici vengono di seguito riportati:

AREA 1 bis :
A) lat. 42° 45' 05.7564" N - long. 013° 58' 35.2668" E;
B) lat. 42° 45' 19.3752" N - long. 014° 00' 01.5912" E;
C) lat. 42° 39' 31.1694" N - long. 014° 02' 36.1254" E;
D) lat. 42° 40' 00.0000" N - long. 014° 03' 53.1210" E;

AREA 2 :
A) lat. 42° 39' 31.1694" N - long. 014° 02' 36.1254" E;
B) lat. 42° 40' 00.0000" N - long. 014° 03' 53.1210" E;
C) lat. 42° 30' 55.5624" N - long. 014° 10' 14.1493" E;
D) lat. 42° 31' 36.5916" N - long. 014° 11' 22.1172" E;

AREA 3 :
A) lat. 42° 30' 55.5624" N - long. 014° 10' 14.1493" E;
B) lat. 42° 31' 36.5916" N - long. 014° 11' 22.1172" E;
C) lat. 42° 27' 56.5740" N - long. 014° 13' 58.4976" E;
D) lat. 42° 28' 40.6128" N - long. 014° 15' 02.7288" E;

AREA 4 :
A) lat. 42° 27' 56.5740" N - long. 014° 13' 58.4976" E;
B) lat. 42° 28' 40.6128" N - long. 014° 15' 02.7288" E;
C) lat. 42° 26' 46.1040" N - long. 014° 15' 30.5460" E;
D) lat. 42° 27' 31.3200" N - long. 014° 16' 33.8628" E.

Articolo 11

L'accesso e la navigazione nell'ambito dell'area marina protetta "Torre del Cerrano"- tenuto anche conto che la stessa si estende in parte all'interno dell'area di pesca denominata AREA 2 - dovranno svolgersi nell' attento e scrupoloso rispetto di quanto stabilito con D.M. 28 luglio 2009 recante la *disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta*.

In particolare, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2009, in premessa citato, **nell'ambito della menzionata area marina protetta**, salvo quanto stabilito nel Regolamento di disciplina delle attività consentite di cui al precedente comma, **è vietata "qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali ivi compresa ...la pesca"**.

Articolo 12

Ai Comandanti, Proprietari e/o Armatori di ciascuna delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, che esercitano l'attività di pesca con a bordo, presenti e



regolarmente imbarcate, più di 2 (due) persone di equipaggio, è consentito pescare, detenere, trasportare, sbarcare e/o commercializzare un numero massimo giornaliero di 4 sacchi di vongole in più, rispetto al quantitativo massimo previsto ai sensi dell'articolo 3 della presente Ordinanza.

Articolo 13

Per poter usufruire dell'incremento sul pescato di cui all'articolo 12, i Comandanti, i Proprietari e/o gli Armatori delle unità da pesca "Vongolare", devono presentare apposita comunicazione alla Sezione Pesca dell'Ufficio Marittimo del Porto base, dichiarando il numero di persone di equipaggio, e corredando la stessa con una copia fotostatica del ruolino d'equipaggio, nella parte relativa agli imbarchi.

Ogni variazione dell'equipaggio deve essere comunicata alla stessa Sezione.

Articolo 14

La propria Ordinanza n. 31/2012, in data 25 maggio 2012 è abrogata.

Articolo 15

I contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi; degli artt. 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 ed, ove ricorra, dell'art. 650 del Codice Penale.

Articolo 16

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, pubblicazione nella pagina web della Capitaneria di porto di Pescara sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it e diffusione alle locali Associazioni di categoria.

Pescara, li 10/07/2012

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Luciano POZZOLANO

